



XVIII Legislatura  
Senato della Repubblica  
Commissione 9, Agricoltura e produzione agroalimentare.  
Audizione del 3 marzo 2021

### **AS 2009**

#### *Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico*

Il comparto florovivaistico rappresenta il 5 per cento della produzione agricola in Italia e le imprese operanti nel settore impiegano una superficie di quasi 30.000 ettari (circa 23.000 imprese con 100.000 addetti). Il valore economico del comparto è di circa 2,7 miliardi di euro. In Europa, il fatturato delle aziende florovivaistiche è di oltre 20 miliardi di Euro e l'Italia rappresenta il 15 per cento della produzione comunitaria.

Anche in considerazione degli ingenti danni economici subiti dal comparto florovivaistico per effetto dell'emergenza sanitaria in corso, si accoglie con grande favore il progetto di legge finalizzato a dare una cornice normativa organica al settore.

**Nel merito** della proposta di legge AS 2009, con riferimento all'articolo 1, si suggerisce una modifica al comma 3 tesa ad includere tra i comparti produttivi il vivaismo orticolo, il vivaismo viticolo e il vivaismo olivicolo ed a meglio definire l'attività di floricoltura, di cui alla lettera a), riferibile anche all'attività di produzione di fiori colorati, stabilizzati o sbiancati.

Inoltre, atteso che la locuzione di "*filiere florovivaistiche*", di cui al comma 4 non trova riscontro definitorio nella proposta di legge, si ritiene troppo estensiva la previsione secondo cui sono ricompresi nella stessa soggetti esercenti attività di fornitura di materiali, attrezzature e servizi di natura consulenziale e di assistenza tecnica. Posto che con il termine *filiere* deve intendersi l'insieme delle attività imprenditoriali che concorrono alla catena produttiva e di fornitura di un dato



prodotto, un'elencazione così ampia di soggetti coinvolti rischia di creare difficoltà interpretative in ordine ai rapporti intercorrenti tra le imprese e di riconoscere tra i beneficiari di aiuti, in caso di sovvenzioni di progetti atti a supportare lo sviluppo del settore, soggetti diversi da quelli coinvolti dalla fase iniziale di produzione fino a quella finale dell'utilizzazione/commercializzazione.

All'articolo 4, si rende necessaria una riformulazione della disposizione volta a rendere giuridicamente coerente il rapporto di connessione tra l'attività principale di produzione e quella connessa di manipolazione, al pari di quanto previsto dall'articolo 2135, terzo comma, del codice civile. La disposizione, infatti, prevede - con riguardo all'attività agricola florovivaistica - - due attività alternative tra loro (separate dalla **disgiunzione** "o"): "*si intende l'attività diretta alla produzione o alla manipolazione del vegetale*". Poiché l'attività connessa di manipolazione deve inserirsi nel processo produttivo organizzato dell'imprenditore agricolo e non può da esso separarsi, o ad esso sostituirsi, occorre cambiare la disgiunzione "o" - che attribuisce un significato inequivocabilmente alternativo delle due fattispecie - con la congiunzione "e".

All'articolo 6, al fine di rendere efficace il coinvolgimento delle associazioni del settore e di non pregiudicare l'efficacia dei lavori, si propone di circoscrivere il numero di partecipanti al "Tavolo tecnico", riservandolo alle organizzazioni maggiormente rappresentative.

Parallelamente, si ritiene di dover coinvolgere nel "Coordinamento permanente, indirizzo e orientamento per il florovivaismo e lo sviluppo della green economy", di cui all'articolo 8, il mondo imprenditoriale, con rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative.

Si condivide l'istituzione di un sistema di marcatura facoltativo, di cui all'articolo 10, finalizzato alla valorizzazione delle produzioni florovivaistiche che garantisca il consumatore in merito alle caratteristiche di qualità dei prodotti. In tale prospettiva si rileva la necessità di adottare idonei strumenti finalizzati alla corretta informazione ai consumatori in ordine alla conoscenza dei luoghi di coltivazione dei prodotti florovivaistici, in particolare di fiori recisi e di piante, la cui commercializzazione opera nel mercato globale nel quale la concorrenza da parte di altri Stati spesso risulta sleale.



All'articolo 13 si suggerisce di rafforzare il nesso oggettivo tra l'attività principale di coltivazione, ai sensi del 2135 c.c., e le attività dei "Centri per il giardinaggio".

All'articolo 15 "Contratti di coltivazione", si propone di consentire alle imprese florovivaistiche che stipulano con le pubbliche amministrazioni i contratti aventi ad oggetto piante arboree e arbustive di collaborare con altre imprese, qualora non siano adeguatamente organizzate per la messa a dimora e per le operazioni successive che garantiscono l'attecchimento.

Inoltre è esperienza acquisita che per le attività di manutenzione del verde pubblico le Amministrazioni si avvalgono (e debbono avvalersi) delle competenze e dell'esperienza dei soggetti che esercitano professionalmente tali attività. Si suggerisce pertanto di sopprimere l'articolo 16 della proposta, recante "Partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano", per evitare la partecipazione "improvvisata" e volontaria dei cittadini che certo non possono garantire standard qualitativi ed affidabilità nelle attività di cura in parola assimilabili a quelli degli operatori professionali (cfr., a tal proposito, art. 12 della legge n. 154 del 2016).

Da ultimo, si rinnova l'invito a codesta Commissione di promuovere -in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e nei prossimi provvedimenti legislativi - le misure finalizzate al rilancio del settore florovivaistico, a partire dalla proroga del bonus verde.